



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

OGGETTO: Attività Produttive.

Commercio area pubblica - sede fissa.

Ordinanza del Prefetto di Torino n. 2014008484 del 05/08/2014.

Stadio Olimpico - Stagione calcistica 2014 - 2015.

Il Prefetto di Torino ha come di consueto dettato disposizioni, giusta Ordinanza in oggetto, **in merito alla somministrazione e alla vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande, alcoliche e non**, in occasione di tutti gli incontri calcistici disputati nello Stadio Olimpico durante la stagione calcistica 2014/2015.

Si riporta estratto del dispositivo in oggetto:

Il Prefetto di Torino

...

ORDINA

in occasione di tutti gli incontri di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "Olimpico" nella stagione 2014/15, ivi comprese le gare amichevoli di pre-campionato:

- 1. all'interno dello Stadio Olimpico di Torino, ad eccezione della tribuna d'onore e dei palchi, sono vietate la somministrazione e la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché la vendita di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona, nelle sei ore antecedenti la gara e sino a due ore dopo il termine della stessa;*
- 2. sono vietate, nelle sei ore antecedenti l'incontro e sino a due ore dopo il termine dello stesso, la somministrazione e la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di qualsiasi bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona nell'area adiacente al predetto impianto così delimitata:*
 - C.so Monte Lungo, tratto tra C.so IV Novembre e P.za Costantino il Grande*
 - C.so Galileo Ferraris, tratto tra P.za Costantino il Grande e P.le San Gabriele da Gorizia*
 - C.so Unione Sovietica, tratto tra P.le San Gabriele da Gorizia e Via San Marino*
 - Via San Marino, tratto tra C.so Unione Sovietica e C.so Agnelli*
 - C.so Agnelli, tratto tra Via San Marino e C.so Sebastopoli*
 - C.so IV Novembre, tratto tra C.so Sebastopoli e C.so Monte Lungo*
 - C.so Sebastopoli, tratto compreso tra C.so Orbassano e C.so Galileo Ferraris*

Il termine "contenitori idonei all'offesa della persona" deve intendersi riferito, oltre che ai contenitori di vetro, anche a quelli di plastica ed alle lattine e, pertanto, si consente la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o carta.

Il Sindaco di Torino è incaricato della notifica della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Si ricorda che trasgressori sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p. [arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad € 206,00].

SG/RB

Addì, 02/09/2014

F.to **IL DIRIGENTE DI P.M.**
Dott. Marco SGARBI